

# Circolare – Scadenziario febbraio 2012

## COMUNICAZIONE MUD PER RIFIUTI

Approvato il nuovo modello di dichiarazione ambientale Mud per l'anno 2011, che sostituisce quello precedente.

## DEDUCIBILE IL COSTO DELLE MACCHINETTE AZIENDALI DEL CAFFÈ

- La Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha stabilito che il costo del caffè per il funzionamento della macchinetta presente nella sede dell'esercizio commerciale è un costo inerente e deducibile, sia quando il consumo di caffè sia rivolto ai dipendenti sia quando riguarda i clienti.

## NUOVI VALORI PER I RIMBORSI CHILOMETRICI

- Sono state ripubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.01.2012 le [tabelle](#) annuali che determinano il benefit da tassare ai lavoratori dipendenti a cui è stata assegnata un'autovettura aziendale. Quelle diffuse in data 28.12.2011, infatti, contenevano errori di calcolo.

## AUTO AZIENDALE IN GODIMENTO AI SOCI

- Ove sia attribuita un'auto in uso promiscuo al dipendente ovvero all'amministratore continua a trovare applicazione il meccanismo impositivo di cui all'art. 51 Tuir, con conseguente tassazione per un importo pari al 30% di 15.000 chilometri.
- Le nuove regole introdotte dalla L. 148/2011 sono applicabili nei confronti delle persone fisiche che rivestono all'interno della società unicamente la figura di socio (non amministratore né dipendente). Solo in tali casi il bene di impresa in godimento ai soci genera un reddito diverso pari alla differenza tra il valore normale del bene e quanto corrisposto dal socio.

## AVVIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

**Sono abrogate dal 24.01.2012** le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

## SOCIETÀ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con **contratto o atto unilaterale** da persone fisiche che non abbiano compiuto i **35 anni** di età alla data della costituzione.
- L'atto costitutivo deve essere redatto **per scrittura privata** (senza obbligo del notaio).

## IVA FABBRICATI A USO ABITATIVO

- **Tutte le imprese** (e non più solo quelle che hanno costruito o ristrutturato l'immobile) potranno applicare volontariamente l'IVA con l'aliquota del 10% sulle **locazioni di fabbricati abitativi**, ma solo sui contratti:
  - a) posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata di durata non inferiore a 4 anni;
  - b) che hanno a oggetto alloggi sociali.L'imponibilità è subordinata all'esercizio dell'opzione del locatore nel relativo atto.
- Si applica il regime di imponibilità IVA per le **cessioni** (effettuate entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento) di **fabbricati abitativi** poste in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato. Tale disposizione può essere facoltativamente estesa, su opzione del cedente da esercitare nel relativo atto, alle cessioni di fabbricati di civile abitazione:
  - a) locati per almeno 4 anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata;
  - b) destinati ad alloggi sociali.

È estesa anche alle imprese che effettuano cessioni imponibili ed esenti la facoltà, già accordata alle imprese di locazione, di **applicare separatamente l'IVA**.

## AUTO- TRASPORTATORI

- Gli esercenti attività di trasporto merci nazionali e comunitari in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva **non inferiore a 11,5 t.**, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi compresa quella unificata, utilizzano il credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (carbon tax) in compensazione **entro il 31.12 dell'anno solare successivo** a quello in cui è sorto (invece che entro l'anno solare in cui è sorto).
- Per ottenere il credito d'imposta pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane apposita dichiarazione, **entro il mese successivo** alla scadenza di **ciascun trimestre** solare (anziché entro il 30.06 successivo alla scadenza di ciascun anno solare).
- Dall'anno 2012 è soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo di tale credito d'imposta (carbon tax).

Il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'art. 6, c. 2 D. Lgs. 26/2007, nei confronti dei soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**.

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE

- Dal 24.01.2012, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli **collocati a terra in aree agricole**, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al D. Lgs. 28/2011.
- La disposizione non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 24.01.2012 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno (24.01.2013).
- Agli impianti i cui moduli costituiscono **elementi costruttivi di serre** si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

## **Aiuto alla crescita economica delle imprese (Ace) dal 2011**

*Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, la manovra Monti introduce un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce, infatti, una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto Ace (Allow for Corporate Equity). Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. L'agevolazione è quantificabile in ciascun esercizio nell'aliquota di imposta relativa (27,50% per soggetti Ires) applicata alla riduzione del reddito imponibile. Il regime di favore si applica anche nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, commisurando il rendimento nozionale dell'incremento netto del capitale proprio al reddito da imputare al consolidato. L'agevolazione è applicabile anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia.*

*L'istituzione dell'IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 (l'applicazione a regime dell'Imu è fissata al 2015).*

*L'art. 8 del D. Lgs. 23/2011 prevede che l'imposta municipale propria sostituisca l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai **redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Ici**.*

## PRESUPPOSTO

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese **l'abitazione principale e le pertinenze** della stessa.

## ALIQUOTE

Aliquota base			⇒	Autonomia dei Comuni	
Ordinaria	⇒	0,76%	⇒	+/-	0,30%
Abitazione principale	⇒	0,40%	⇒	+/-	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	⇒	0,20%	⇒	-	0,10%

## DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

### Detrazione base

€ 200,00

Rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### Ulteriore detrazione

€ 50,00  
a figlio

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

### Detrazione massima

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.



## Imposta sugli immobili all'estero

La manovra Monti istituisce dal 2011 una nuova imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

## Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari

La Manovra Monti ha riscritto radicalmente la disciplina dell'imposta di bollo dovuta sui depositi titoli. Per gli estratti del conto corrente e dei libretti di risparmio, dal 1.01.2012, si applica un'imposta fissa, pari a € 34,20 per le persone fisiche e a € 100,00 (anziché € 73,80) per gli altri soggetti. L'imposta è dovuta a prescindere dall'obbligo dell'invio dell'estratto conto. È inoltre introdotta un'esenzione da imposta qualora l'intestatario del conto sia una persona fisica e il valore medio di giacenza annuo complessivamente sia non superiore a € 5.000,00.

In merito alle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, le modifiche sono più radicali; in primo luogo l'imposta è pari all'1 per mille del valore dei titoli (1,5 per mille dal 2013). Inoltre, gli strumenti finanziari devono essere considerati in funzione del valore di mercato e, solo in mancanza di quest'ultimo, in base al valore nominale o di rimborso. Infine, l'imposta di bollo è dovuta indistintamente per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti a obbligo di deposito, con conseguente ampliamento delle fattispecie assoggettabili. Risultano, pertanto, ricompresi nella nuova disciplina strumenti finanziari in precedenza esclusi, come le quote di fondi comuni di investimento. L'imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e massima di € 1.200,00 (per il sob 2012). Sono esclusi i buoni postali fruttiferi con valore di rimborso complessivamente non superiore a € 5.000,00.

## ESTRATTI CONTO BANCARI E POSTALI

### Oggetto

Estratti conto bancari, postali e rendiconti di libretti di risparmio, anche postali.

### Imposta

Persone fisiche

€ 34,20 annuo

	<b>di bollo</b>	Altri soggetti	€ 100,00 annuo	
	<b>Esenzione</b>	Conti con titolari persone fisiche con saldo medio annuo non superiore a € 5.000,00.		
<b>PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>Oggetto</b>	Comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari (anche non soggetti ad obbligo di deposito). Sono esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari.		
	<b>Base imponibile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore di mercato, o in mancanza.</li> <li>• Valore nominale, o in mancanza.</li> <li>• Valore di rimborso.</li> </ul>		
	<b>Aliquota imposta di bollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% per il 2012.</li> <li>• 0,15% per il 2013.</li> </ul>		
	<b>Importo</b>	Minimo: € 34,20.		
		Massimo: € 1.200,00.	Limitatamente al 2012.	
	<b>Calcolo</b>	L'imposta è calcolata sul valore alla data di riferimento.		
	<b>Esenzione</b>	Sono esenti i buoni postali fruttiferi non superiori a € 5.000,00.		
<b>DECORRENZA</b>	<b>Dal 1.01.2012</b>	Per le comunicazioni facenti riferimento ad una data successiva al 31.12.2011.		

### **Autoliquidazione Inail 2011/2012**

Le istruzioni diramate dall'Inail per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2011/2012 non evidenziano novità significative nella procedura di calcolo e nella modulistica; si segnala l'introduzione dell'obbligo di utilizzo dei servizi informatici dell'Inail per le comunicazioni e le dichiarazioni da inviare all'Istituto. Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2012.

### **Comunicazione annuale dati IVA**

La comunicazione annuale dati IVA deve essere inviata, dai titolari di partita IVA, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per l'anno 2011, la scadenza è il 29.02.2012.

**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

### **Fatture dei nuovi contribuenti minimi 2012**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti. In particolare, è stato confermato che sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei contribuenti minimi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Possono adottare il regime dei nuovi minimi anche coloro che, nel periodo 2008-2011 hanno adottato il regime ordinario ovvero il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, per i periodi residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età.

<p><b>Semplificazione ai fini delle imposte dirette</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esenzione da Irap.</li> <li>• Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, con esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.</li> <li>• Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.</li> <li>• Esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora siano svolte le attività previste dall'art. 2 D.P.R. 696/1996 (cessioni di tabacchi, giornali, carburanti, ecc.).</li> </ul>				
<p><b>Semplificazioni ai fini IVA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esonero dalla liquidazione e versamenti dell'imposta.</li> <li>• Esonero dalla registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti.</li> <li>• Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.</li> <li>• Esonero da presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale.</li> <li>• Esonero dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti-fornitori).</li> <li>• Esonero dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.</li> </ul>				
<p><b>Adempimenti</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="391 857 550 1093"> <p><b>IVA</b></p> </td> <td data-bbox="550 857 1487 1093"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifestazione preventiva della volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES (art. 35, c. 2, lett. e-bis) D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Numerazione e conservazione fatture di acquisto e bollette doganali.</li> <li>• Certificazione dei corrispettivi.</li> <li>• Integrazione fatture di acquisto intracomunitario o con reverse charge.</li> <li>• Presentazione elenchi Intrastat.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1093 550 1198"> <p><b>Imposte sui redditi</b></p> </td> <td data-bbox="550 1093 1487 1198"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservazione dei documenti emessi e ricevuti.</li> <li>• Presentazione della dichiarazione dei redditi.</li> <li>• Versamento degli acconti.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>IVA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifestazione preventiva della volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES (art. 35, c. 2, lett. e-bis) D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Numerazione e conservazione fatture di acquisto e bollette doganali.</li> <li>• Certificazione dei corrispettivi.</li> <li>• Integrazione fatture di acquisto intracomunitario o con reverse charge.</li> <li>• Presentazione elenchi Intrastat.</li> </ul>	<p><b>Imposte sui redditi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservazione dei documenti emessi e ricevuti.</li> <li>• Presentazione della dichiarazione dei redditi.</li> <li>• Versamento degli acconti.</li> </ul>
<p><b>IVA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifestazione preventiva della volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES (art. 35, c. 2, lett. e-bis) D.P.R. 633/1972).</li> <li>• Numerazione e conservazione fatture di acquisto e bollette doganali.</li> <li>• Certificazione dei corrispettivi.</li> <li>• Integrazione fatture di acquisto intracomunitario o con reverse charge.</li> <li>• Presentazione elenchi Intrastat.</li> </ul>				
<p><b>Imposte sui redditi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservazione dei documenti emessi e ricevuti.</li> <li>• Presentazione della dichiarazione dei redditi.</li> <li>• Versamento degli acconti.</li> </ul>				
<p><b>Caratteristiche della fattura emessa</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="391 1198 785 1299"> <p>La fattura deve essere emessa senza addebito dell'IVA.</p> </td> <td data-bbox="785 1198 1487 1299"> <p>Si appone apposita dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 244/2007 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011".</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1299 785 1453"> <p>I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.</p> </td> <td data-bbox="785 1299 1487 1453"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.</li> <li>• Dovrebbe essere sufficiente avvisare la controparte con indicazione in fattura.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p>La fattura deve essere emessa senza addebito dell'IVA.</p>	<p>Si appone apposita dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 244/2007 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011".</p>	<p>I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.</li> <li>• Dovrebbe essere sufficiente avvisare la controparte con indicazione in fattura.</li> </ul>
<p>La fattura deve essere emessa senza addebito dell'IVA.</p>	<p>Si appone apposita dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 244/2007 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011".</p>				
<p>I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.</li> <li>• Dovrebbe essere sufficiente avvisare la controparte con indicazione in fattura.</li> </ul>				

## **Fatture degli ex contribuenti minimi 2012**

I soggetti che, pur rispettando i requisiti previsti dall'art. 1, cc. 96-117 L. 244/2007, **non possiedono i nuovi requisiti** richiesti dall'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 possono adottare il **regime contabile "semplificato"** degli "ex minimi", in base al quale il reddito è determinato ordinariamente, sono previsti l'assoggettamento ad IVA, nonché talune semplificazioni connesse agli adempimenti contabili e di versamento; oppure possono adottare il **regime ordinario** di determinazione dell'IVA e del reddito (contabilità semplificata/ordinaria). In entrambi i casi si verifica il passaggio da un regime di esclusione dall'Iva ad un regime IVA ordinario. Tali soggetti hanno pertanto l'obbligo di **emettere la fattura con le regole ordinarie**.

## **Certificazione dei compensi 2011 soggetti a ritenuta**

**Entro il 28.02.2012** deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certificazione degli importi erogati nel 2011. La certificazione è rilasciata in forma libera, anche se devono essere presenti tutti i dati che saranno oggetto della comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770 semplificato. Il sostituto può decidere, alternativamente, di rilasciare una certificazione unica per tutti i compensi corrisposti durante l'anno oppure compilare la certificazione nel momento in cui effettua il pagamento nel corso dell'anno.

### **Limiti all'uso del contante**

La manovra Monti ha modificato la disciplina della tracciabilità dei pagamenti riducendo da € 2.500,00 a € 1.000,00 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, con effetto a decorrere **dal 6.12.2011**. Contestualmente la norma ha introdotto l'obbligo di comunicare le violazioni riscontrate da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche all'Agenzia delle Entrate.

<b>CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE</b>	<b>Dal 6.12.2011</b>	Inferiore a € 1.000,00 <sup>1</sup> .	Limite di valore consentito per il <b>trasferimento</b> di contanti e titoli al portatore <b>tra soggetti diversi</b> .	
	Dal 13.08.2011 al 5.12.2011	Inferiore a € 2.500,00 <sup>1</sup> .		
	Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	Inferiore a € 5.000,00 <sup>1</sup> .		
	Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.499,99.		
	Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 4.999,99.		Limite di valore consentito per l'uso del contante.
	Fino al 29.04.2008	€ 12.500,00.		
<b>ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI</b>	<b>Emessi dal 6.12.2011</b>	Fino a € 999,99	In forma libera.	
		Da € 1.000,00	Clausola di non trasferibilità.	
	Emessi Dal 13.08.2011 Al 5.12.2011	Fino ad € 2.499,99	In forma libera.	
		Da € 2.500,00	Clausola di non trasferibilità.	
	Emessi Dal 31.05.2010 Al 12.08.2011	Fino ad € 4.999,99	In forma libera.	
		Da € 5.000,00	Clausola di non trasferibilità.	
	Emessi Dal 25.06.2008 Al 30.05.2010	Fino ad € 12.499,99	In forma libera.	
		Da € 12.500,00	Clausola di non trasferibilità.	
	Emessi	Fino a € 4.999,99	In forma libera.	

	Dal 30.04.2008 Al 24.06.2008	Da € 5.000,00	Clausola di non trasferibilità.
	Emessi fino al 29.04.2008	Fino a € 12.500,00	In forma libera.
		Da € 12.500,01	Clausola di non trasferibilità.

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.</li> <li>• Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore al limite (ma complessivamente di ammontare superiore), sfuggono al divieto (poichè tra loro non cumulabili) quelli relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a distinte e autonome operazioni;</li> <li>- alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione);</li> <li>- alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (es.: pagamento rateale).</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	--

<b>LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI</b>	Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 1.000,00.	I libretti che eccedano tale soglia al 6.12.2011 dovranno essere ricondotti al di sotto di € 1.000,00 entro il 31.03.2012 .
---	--	---

## [Imposta sui beni di lusso](#)

*La Manovra Monti prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a € 20,00 per ogni KW eccedente i 185 (anziché 225, come previsto nella prima versione del decreto). La disposizione, pertanto, a decorrere dal predetto anno, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal 2011, di un'addizionale erariale sulle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, incrementa, per queste ultime, il prelievo fiscale da € 10 a € 20 per KW. Il successivo c. 2 introduce dal 1.05.2012, per le navi e imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo. Inoltre, il c. 11 istituisce l'imposta erariale sugli aeromobili privati.*



### SCADENZARIO

## [Principali adempimenti mese di febbraio 2012](#)

Scad. 2012	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 1 febbraio</b>	IVA	<p><b>Dichiarazione annuale</b> - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa al 2011 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal 16.03.2012, il credito IVA di importo superiore a € 10.000.</p> <p><b>Rimborso</b> - I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR, essendo stato soppresso l'omonimo modello.</p>
<b>Mercoledì 15 febbraio</b>	IVA	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.</p> <p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p>
	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<p><b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>

Giovedì 16 febbraio	Collocamento obbligatorio	<b>Denuncia annuale</b> - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi dell'art. 9 L. 68/1999 (Nota Min. Lav. 14.12.2011, n. 5909).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
	IVA	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2012, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2011.
		<b>Liquidazione per contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2011 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).
		<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre 2011, mediante il modello F24.
	Lettera d'intento	<b>IVA di gruppo</b> - Le società controllanti e controllate facenti parte di un gruppo possono avvalersi di una speciale procedura di liquidazione dell'IVA che consente la compensazione infragruppo dei debiti e crediti IVA periodici delle società medesime. A tal fine, l'ente o società controllante deve darne comunicazione in via telematica entro il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al mese di gennaio, ossia entro il 16.02, mediante il modello IVA 26.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
	Inps	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.		
<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2011.		
Enpals <sup>1</sup>	<b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2012. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2012" (scadenza 16.03.2012), senza aggravio di oneri accessori (circolare Inps 155/2011).	
Tfr	<b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Inail	<b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'11%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2011.	
Lunedì 20 febbraio	Conai	<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento dei premi per il saldo 2011 e l'acconto 2012 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica (circolare Inail 1/2012).
	Enasarco	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.



## Principali adempimenti mese di febbraio 2012 (segue)

Scad. 2012	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 25 febbraio	IVA	<b>Elenchi Intrastat mensili</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Enpals <sup>1</sup>	<b>Denuncia</b> - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.
Martedì 28 febbraio	Imposte dirette	<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2011 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Sostituti d'imposta	<b>Lavoratori dipendenti e assimilati</b> - Termine ultimo per rilasciare l'apposita certificazione unica (Mod. CUD 2012) ai fini fiscali e contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2011.
	Certificazione utili societari	<b>Lavoratori autonomi</b> - Termine per la consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2011. <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2011.

<b>Mercoledì 29 febbraio</b>	<b>Studi di settore</b>	<p><b>Comunicazione</b> - Fino al 29.02.2012 è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate informazioni o elementi che giustificano le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2010, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione (Com. Agenzia Entrate 20.12.2011).</p>
	<b>IVA</b>	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Comunicazione annuale</b> - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l'apposito modello prelevabile dal sito Internet "www.agenziaentrate.it". L'obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio.</p> <p><b>Black list</b> - Termine di invio telematico, per i contribuenti mensili, della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.</p>
	<b>Irap</b>	<p><b>Opzione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, da parte di società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria, della comunicazione dell'opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità previste per le società di capitali, in relazione al triennio 2012-2014.</p>
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<p><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente (art. 40, c. 4 D.L. 201/2011).</p>
	<b>Inps</b>	<p><b>Flussi UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese precedente.</p>
	<b>Fasi</b>	<p><b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2012.</p>
	<b>Fondi rustici</b>	<p><b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2011.</p>
	<b>Consorzi</b>	<p><b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2011, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).</p>
	<b>Stampati fiscali</b>	<p><b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2011.</p>
	<b>Tasse automobilistiche</b>	<p><b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2012.</p>

<b>Note</b>	1.	Il D.L. 201/2011, entrato in vigore il 6.12.2011, ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese e per le istanze relative alle prestazioni pensionistiche, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (mess. Enpals 12.12.2011).
	2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>